



REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE



Approvato con delibera di
Consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000

Articolo 1

AREE DI FIERA E SETTORI MERCEOLOGICI

1. Le aree interessate dalle fiere sono quelle determinate dal Consiglio Comunale e le caratteristiche dei posteggi sono quelle individuate nelle apposite planimetrie predisposte dall'ufficio competente.
2. Nelle fiere è autorizzata la vendita al minuto di generi alimentari e non alimentari fatta eccezione per quella delle Festività Natalizie, nella quale possono essere posti in vendita solo generi appartenenti al settore non alimentare.
3. Nelle fiere di San Giuseppe, San Giovanni e Fiera del Palio possono essere altresì previsti :
 - a) Alcuni posteggi di misure adeguate riservati agli operatori che vendono generi alimentari con l'ausilio di negozi mobili (camion-negozi);
 - b) Alcuni posteggi riservati a produttori agricoli e a soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane.
 - c) Due spazi riservati ad operatori che esercitano l'attività con attrazioni viaggianti di pubblico divertimento.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO - VIGILANZA

1. Il rilascio delle concessioni amministrative relative alle fiere è di competenza dell'ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro. Per la fiera di San Giuseppe la gestione economico-contabile è effettuata con la collaborazione dell'Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale della Spezia.
2. La concessione avrà la durata di anni 10.
3. La rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari in ciascun giorno di fiera sono svolti dall'ufficio suddetto con l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale.
4. Ai fini del corretto svolgimento delle attività di vendita all'interno delle fiere, il Corpo di Polizia Municipale attuerà servizi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività.
5. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria viene svolto dagli Organi competenti in materia.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. Alle fiere possono partecipare, con i limiti di cui all'articolo 1 :
 - a) I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;
 - b) I soggetti muniti di attestazione rilasciata dal Comune competente e dalla quale risulta la loro condizione di produttori agricoli;
 - c) I soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio competente con l'obbligo di produrre in loco i generi posti in vendita.
 - d) I titolari di licenza per attrazioni viaggianti in regola con le disposizioni vigenti in materia.
2. La concessione amministrativa che autorizza l'occupazione del suolo pubblico avrà la durata di anni 10 e potrà essere rinnovata.
3. La concessione del posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso nell'arco di dieci anni per periodi di tempo complessivamente superiori a tre edizioni della manifestazione, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare che dovrà essere certificata nei modi previsti dall'art. 5, comma 31.

Articolo 4

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione per cui ne fa parte integrante.

Articolo 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I titolari devono esibire l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo.
2. Gli operatori titolari dei posteggi riservati a camion-negozio perdono il diritto all'occupazione degli stessi qualora venisse meno la condizione per mezzo della quale avevano ottenuto la priorità di scelta.
3. L'esposizione delle merci sui singoli banchi, o su qualsiasi altro mezzo o attrezzo consentito per la vendita su aree pubbliche deve essere effettuata nei limiti delle seguenti prescrizioni :
 - a) L'esposizione delle merci e le relative attrezzature devono essere contenute entro l'area del posteggio.
 - b) E' consentita la vendita della merce solo sul fronte e non sui lati del banco, stante l'esiguo spazio esistente fra un posteggio e l'altro, ad eccezione dei posteggi ubicati negli angoli.
4. Tutte le merci esistenti nell'ambito dei posteggi sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non può rifiutare la vendita della merce, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto di altre.
5. Considerata la strutturazione di ogni singola fiera non potranno essere concessi né ampliamenti né spazi diversi da quelli assegnati, salvo i casi di cui al comma 30.
6. Sono esclusi dalle fiere i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti ittici.
7. L'attività di "battitore" e simili non è consentita :
 - a) Per la fiera di San Giuseppe, nelle zone di Viale Mazzini, via Don Minzoni e piazza Europa;
 - b) Per la fiera di Sant'Antonio, la fiera di San Giovanni e la fiera delle Festività Natalizie, in tutte le zone interessate dalle manifestazioni.
8. La cessione a terzi e la permuta dei posteggi sono regolamentate dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in affitto dell'azienda.
9. I venditori di generi alimentari e bevande devono adottare tutti gli accorgimenti necessari a proteggere la merce ai sensi delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. Resta fermo l'obbligo, da parte del titolare del posteggio, del possesso dell'autorizzazione sanitaria per il veicolo o banco attrezzato allo scopo.

10. E' rigorosamente vietato danneggiare le piante, le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere , strappare rami, foglie, calpestare le aiuole e il tappeto erboso.
11. I titolari di posteggio sono responsabili dei danni arrecati al suolo e in occasione della Fiera di San Giuseppe, alle aree dei giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelle alle piante, alle aiuole, alle panchine, agli impianti esistenti dei giardini pubblici.
12. In caso di danni arrecati da terzi ai beni comunali nelle zone circostanti i posteggi, i titolari sono tenuti a denunciarli immediatamente al personale del Corpo di Polizia Municipale o all'ufficio preposto alla Direzione.
13. I titolari di posteggio e gli eventuali partecipanti sono obbligati al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed inoltre, solo in occasione della fiera di San Giuseppe, di un canone di rimborso spese di organizzazione e servizi prestati che sarà stabilito di anno in anno con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria. Dato l'elevato numero di istanze da istruire per la fiera di San Giuseppe gli operatori interessati sono tenuti ad effettuare un versamento di £ 20.000 quale rimborso spese di istruttoria pratica. Tale importo potrà essere modificato con provvedimento del Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
14. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza.
15. La vendita di palloncini è consentita solo se caricati con gas inerti ed è rigorosamente vietato l'uso dell'idrogeno.
16. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal servizio competente, da collocarsi in luoghi prestabiliti.
17. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà contravvenuto a norma di legge.
18. I titolari di posteggio devono occupare soltanto l'area ad essi assegnata risultante dalla segnaletica a terra e dall'autorizzazione da essi posseduta.
19. E' assolutamente vietato occupare con merci, cassette o altri oggetti i corridoi e gli accessi alla fiera.
20. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare comunque la circolazione.
21. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività della fiera.

22. E' vietato recare disturbo con schiamazzi e grida; l'uso degli altoparlanti è consentito solo a basso volume.
23. L'operatore che per qualsiasi motivo sia costretto ad interrompere la partecipazione alla fiera deve darne preventiva comunicazione all'ufficio preposto alla Direzione.
24. Durante la fiera di San Giuseppe, a causa del prevedibile intenso traffico serale, tutti gli operatori titolari di posteggio sono autorizzati a lasciare il proprio automezzo nell'area della fiera anche nelle ore notturne.
25. E' assolutamente vietato eseguire allacciamenti alle reti pubbliche.
26. La detenzione e l'utilizzo di apparecchi a gas e bombole di gas propano liquido dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni impartite dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. Tutti gli operatori che introducono e utilizzano impianti a gas ed elettrici nell'ambito della fiera devono essere muniti di certificato di conformità appositamente rilasciato dall'installatore degli impianti stessi.
27. E' assolutamente vietato compiere qualunque atto che possa recare turbamento al buon funzionamento della fiera o compromettere l'ordine e la sicurezza, il decoro, l'igiene della fiera stessa.
28. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria.
29. Ai soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane è fatto obbligo di porre in vendita merce prodotta nel proprio posteggio.
30. Nell'ambito della Fiera di San Giuseppe l'eventuale ampliamento della superficie di vendita, dove possibile, è regolamentato nel modo seguente:
 - a) L'operatore, previo consenso dell'ufficio preposto alla Direzione, può ampliare la superficie di vendita sfruttando la profondità del retrobanco fino ad un massimo di mt. 10, comprensivi della profondità già autorizzata, e a condizione che :
 - i) Non sia di intralcio al flusso pedonale;
 - ii) Non provochi danni a beni pubblici;
 - iii) Non sia di ostacolo all'esercizio dell'attività dei posteggi vicini;
 - b) Se l'ampliamento rientra nelle condizioni di cui al punto a) il pagamento della quota per l'occupazione di suolo pubblico, di fatto, costituisce titolo autorizzativo;
 - c) Non è assolutamente consentito ampliare o modificare le dimensioni del fronte di vendita.
31. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro trenta giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata certificazione in originale e copia

di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.

Articolo 6

POSTEGGI

1. I posteggi sono delimitati con segnaletica sulla pavimentazione dell'area di fiera e su apposita planimetria depositata presso l'ufficio preposto, con l'indicazione delle superfici dei singoli posteggi e la numerazione progressiva degli stessi. Per la fiera di San Giuseppe la numerazione progressiva è suddivisa per zone. Tali dati sono riportati sulle relative autorizzazioni.
2. Nelle fiere di San Giuseppe, San Giovanni e Fiera del Palio sono previsti, al fine di favorire l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, posteggi, con fronte vendita superiore a metri 6, riservati a veicoli attrezzati (camion-negozi) per la vendita di generi alimentari.
3. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita.
4. I banchi o veicoli attrezzati devono essere collocati entro gli spazi indicati da apposita segnaletica (linee, picchetti, etc...). I sostegni delle tende o simili ed eventuali cartelli pubblicitari devono avere altezza non inferiore a mt. 2,50 per non ostacolare la circolazione dei visitatori.
5. Nella fiera di San Giuseppe i posteggi ubicati in via Chiodo, viale Mazzini (lato monte di fronte al fabbricato dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e passeggiata Morin lato monte dovranno essere occupati esclusivamente con banco.
6. E' fatto divieto di individuare ed assegnare posteggi al di fuori di quelli preventivamente fissati nell'apposita planimetria.
7. L'altezza massima delle strutture utilizzate per la vendita deve essere tale da non provocare danno o disagio all'esercizio dell'attività degli operatori adiacenti.
8. In occasione della fiera di San Giuseppe, possono essere individuati, sull'apposita planimetria, dei posteggi di piccole dimensioni che verranno occupati, anno per anno, in base ad un sorteggio effettuato dall'ufficio preposto alla presenza di personale del Corpo di Polizia Municipale, da produttori agricoli o da soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio competente, che avranno fatto pervenire istanza di partecipazione entro il termine previsto. La validità della concessione è limitata al periodo dell'anno in cui si svolge la manifestazione.

Articolo 7

PRESENZE

1. L'operatore avrà diritto all'assegnazione della presenza, una per ogni giorno di fiera, solo se avrà effettivamente esercitato l'attività così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8

FURTI - DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nella fiera.
2. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature.

Articolo 9

PRODUTTORI AGRICOLI (Legge 9/02/1963, n. 59 e successive modificazioni)

1. Nell'ambito delle fiere di San Giuseppe, San Giovanni e Fiera del Palio sono riservati alcuni posteggi al fine di consentire la vendita ai produttori agricoli.
2. Le assegnazioni e l'occupazione di detti posteggi sono soggetti alle norme previste per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche.

Articolo 10

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (Legge 1/02/1992, n. 104)

1. Nell'ambito delle fiere è altresì previsto UN posteggio che può essere utilizzato esclusivamente da soggetti portatori di handicap muniti di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche.
2. L'eventuale cessione dell'azienda a terzi non dà diritto all'utilizzazione del posteggio stesso.

Articolo 11

ACCESSO NELL'AREA E ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Fiera di San Giuseppe :

- a) L'accesso all'area di fiera da parte degli operatori, per consentire la collocazione delle attrezzature, senza esposizione di merce, è consentita fin dalle ore 14.00 del giorno precedente l'inizio della manifestazione, secondo le modalità e disposizioni impartite con ordinanza sindacale del Servizio Mobilità.
- b) Dopo le ore 8.00 di ciascun giorno di Fiera, gli operatori potranno accedere all'interno dell'area solo attraverso via Diaz con percorrenza viale Mazzini direzione Palazzo Civico, via Cadorna con percorrenza in via Don Minzoni.
- c) Il titolare di posteggio che non lo avrà occupato, dal primo giorno, entro le ore 8.30 sarà considerato decaduto dalla concessione per tutta la durata della manifestazione.
- d) L'orario di vendita è fissato, secondo le disposizioni vigenti, dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
- e) Le operazioni di scarico delle merci dovranno essere effettuate dalle ore 7.00 alle ore 8.30.
- f) Le operazioni di carico delle merci dovranno essere effettuate dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
- g) Eventuali modifiche a quanto stabilito dal presente articolo potranno essere adottate con provvedimento del Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

2. Fiera di Sant'Antonio :

- a) L'accesso e l'orario per l'esercizio dell'attività sarà stabilito con provvedimento adottato di anno in anno dal Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

3. Fiera di San Giovanni :

- a) L'accesso e l'orario per l'esercizio dell'attività sarà stabilito con provvedimento adottato di anno in anno dal Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

4. Fiera del Palio :

- a) L'accesso all'area di fiera da parte degli operatori, per consentire la collocazione delle attrezzature, è consentita fin dalle ore 14.00 del giorno di fiera, secondo le modalità e disposizioni impartite con ordinanza sindacale del Servizio Mobilità.
- b) Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 16.00.
- c) L'orario di vendita è fissato dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
- d) Le operazioni di carico delle merci e di sgombero dell'area devono essere effettuate entro le ore 0.30.
- e) Eventuali modifiche a quanto stabilito dal presente articolo potranno essere adottate con provvedimento del Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

5. Fiera delle Festività Natalizie :

- a) Le date e gli orari di svolgimento saranno stabiliti di anno in anno con apposito provvedimento del dirigente del Servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Articolo 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per l'assegnazione dei posteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti interessati che abbiano fatto richiesta di partecipazione nei termini previsti dal bando concorsuale.
2. Per la compilazione della suddetta graduatoria l'ufficio preposto dovrà seguire i criteri seguenti :
 - a) Numero di presenze maturate dall'operatore :
 - i) Per la fiera di San Giuseppe numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1983 (dal 1992 per i produttori agricoli), anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - ii) Per la fiera di Sant'Antonio numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1992, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - iii) Per la fiera di San Giovanni numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1989, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - iv) Per la fiera del Palio numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1989, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;

- v) Per la fiera delle Festività Natalizie numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1991, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - b) In caso di parità di presenze si darà priorità a chi ha iniziato prima l'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Per coloro che operano in forma pro-tempore si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
 - c) In caso di ulteriore parità farà fede il timbro postale di invio della richiesta di partecipazione ed eventualmente si procederà ad un sorteggio;
 - d) In caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal cedente ma non l'anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese del cedente stesso.
3. Eventuali ulteriori criteri di assegnazione dei posteggi saranno stabiliti nel bando concorsuale di cui al comma 1.
 4. L'ufficio provvederà a convocare gli operatori, aventi diritto ai sensi della graduatoria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per la scelta del posteggio sulla base della planimetria predisposta, indicante l'ubicazione, il numero dei posteggi e la superficie occupata; le modalità di convocazione saranno specificate in apposita ordinanza adottata dal Dirigente del Servizio.
 5. Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore è necessario che per la scelta del posteggio sia presente anche l'effettivo titolare o che lo stesso sia in possesso di delega nei termini di legge.
 6. Dopo le assegnazioni decennali, qualora si rendessero disponibili dei posteggi per REVOCA, DECADENZA o RINUNCIA, detti spazi saranno assegnati a mezzo bando concorsuale con le modalità di cui sopra. Alle assegnazioni di detti spazi possono partecipare eventualmente anche gli operatori già titolari di posteggio. In tal caso gli operatori hanno facoltà di mantenere il proprio posteggio se tra gli spazi disponibili non ve ne fosse uno adatto alle proprie esigenze.

Articolo 13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. Le procedure ed i criteri di cui all'art. 12 saranno adottati anche per la formazione della graduatoria degli operatori che avranno diritto all'assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari nei giorni di fiera.
2. Nel computo dei posteggi eventualmente liberi sono da considerare anche quelli riservati agli artigiani o ai produttori che non possano essere assegnati, in prima istanza, ai soggetti aventi diritto.

3. Per le eventuali assegnazioni gli interessati dovranno seguire le indicazioni che verranno stabilite anno per anno con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio.
4. L'elenco dei posteggi liberi sarà stilato da personale del Corpo di Polizia Municipale dopo l'orario fissato di occupazione da parte dei titolari.
5. Gli operatori assenti al momento della chiamata saranno posizionati in fondo alla graduatoria.
6. Nei giorni successivi al primo si assegneranno i posteggi liberi partendo dal primo operatore escluso dopo l'assegnazione del giorno precedente.
7. Nel caso si liberassero dei posteggi nel corso della giornata, gli stessi non verranno riassegnati.
8. Chi occuperà un posteggio il primo giorno o successivi ha diritto ad occuparlo per tutta la durata della manifestazione.

Articolo 14

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme che regolano le manifestazioni fieristiche, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a £ 1.000.000 (unmilione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £ 300.000 (trecentomila).
2. Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, il Sindaco, potrà disporre la sospensione della concessione amministrativa per un periodo non superiore a TRE edizioni della manifestazione.
3. La sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che violano la disposizione impartita dall'art. 5, comma 8. In tal caso all'operatore non saranno riconosciute le presenze relative alle tre edizioni della manifestazione.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 28, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In riferimento alla fiera di San Giuseppe, l'Amministrazione Comunale ha intenzione di collocare alcuni posteggi in un'area interessata da lavori di ristrutturazione e che sarà a disposizione entro la fine dell'anno 2000; pertanto l'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento avverrà a partire dall'anno 2001.
2. Con provvedimento di Giunta Comunale, a salvaguardia del carattere delle manifestazioni fieristiche, possono essere previsti dei limiti alle merceologie poste in vendita.
3. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.